

LA LEGISLAZIONE SULLA CACCIA. LE «ISOLE» DELLA SELVAGGINA

Per più motivi le zone di ripopolamento e cattura non appaiono rispondenti ai loro fini.
Il parere del biologo

Quotidiano «Il Resto del Carlino», 31 ottobre 1968

Le disposizioni riguardanti le zone di ripopolamento e cattura sono state adottate soltanto dalla legislazione italiana sulla caccia e, se non sono in errore, appartengono soltanto all'Italia, la quale nel 1923 (anno di nascita della legge unica) aveva soppresso qualunque insegnamento naturalistico nelle scuole medie. Tali disposizioni contrastano con due principi fondamentali concernenti la moltiplicazione e la diffusione degli organismi.

Qualunque specie organica, sia essa vegetale o animale, dopo essersi moltiplicata, si diffonde regolarmente all'intorno, come una goccia d'olio su di un foglio di carta assorbente. Quando una specie di mammiferi o di uccelli ha saturato il territorio in cui vive e si riproduce, i giovani specialmente se ne allontanano perché la scarsità di cibo li spinge a ricercarne altrove ed in parte perché scacciati dagli adulti. Vi sono peraltro specie le quali si diffondono per un naturale impulso erratico anche senza la necessità di cercare cibo fuori del territorio di nascita.

Tutti sanno, ad esempio, che i fagiani, poligami ed erratici, si allontanano più o meno notevolmente dal luogo di nascita nella misura approssimativa del 30%. È altrettanto noto che le starnie, le pernici e le coturnici sono monogame e che, durante l'inverno, i branchi si rompono formandosi coppie che si insediano ciascuna in appropriati distretti.

È anche arcinoto che, dal Parco Nazionale svizzero dell'Engadina, dove non esistono predatori, frotte di cervi e caprioli abbandonano quel territorio divenuto loro inospitale per insufficienza di cibo ed invadono i circostanti territori italiani come la Valtellina, il Trentino e l'Alto Adige.

Pertanto la cattura e il trasporto di selvaggina da una località all'altra può riuscire utile soltanto in casi eccezionali, quando cioè si tratta di territori completamente spopolati di una determinata specie. Anche in questo caso però tale trasporto è biologicamente sconsigliabile, ove non siano prese necessarie precauzioni, perché la selvaggina stanziale suole essere sedentaria.

Fatta astrazione dalla normale diffusione di fagiani, di starnie e pernici nelle circostanze alle quali ho accennato, la selvaggina trasportata dalla località ove essa è nata, subito dopo la liberazione, cercando la località a lei nota e nella quale aveva l'abitudine di cercare acqua e cibo, si allontana dal luogo del rilascio e si disperde senza popolare, come si vorrebbe, la località nella quale essa è stata trasportata.

Indubbiamente questo fenomeno si riscontra con minore difficoltà nel caso di specie poco mobili, come la lepre.

Le disposizioni di cui trattasi, fin dal primo momento in cui fu promulgata la legge del 1923, furono considerate inefficienti dai biologi della selvaggina. Per ottenere qualche risultato concreto in questo fatto bisognerebbe agire come non si è mai agito in Italia, vale a dire costruendo recinti nei quali la selvaggina provveduta di acqua e di cibo si disabitua dal luogo dal quale è stata asportata e si abitua alla nuova località.

Operazioni di questo genere sono costose perché esigono recinti provvisori ed una particolare guardiania durante tutto il tempo in cui è necessario fornire cibo agli animali catturati, in località differente da quella nella quale essi debbono essere abituati.

È inoltre suscettibile di critica la durata di tali zone di ripopolamento e cattura, se esse debbono effettivamente servire a ripopolare il territorio circostante. La durata di sei anni, se la zona si è dimostrata favorevole alla moltiplicazione della lepre, è insufficiente perché la diffusione della medesima è in proporzione diretta della sua moltiplicazione e quanto più una specie diventa numerosa tanto più facilmente essa è costretta a diffondersi all'intorno, come ho detto precedentemente.

Una lepre femmina genera normalmente, in località adatta e con stagione favorevole, un paio di femmine all'anno, calcolo naturalmente eseguito con larga approssimazione. Vediamo qual è l'incremento numerico annuale: 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64. Successivamente esse diventerebbero, anno per anno, 128 - 256 - 512 - 1.024. Dunque in un decennio si potrebbe ottenere da una coppia primitiva 1.024 femmine di fronte alle 64 del sessennio. Nel predetto calcolo naturalmente non è stato tenuto conto dell'apporto numerico delle madri che seguitano a riprodurre per qualche anno.

È col forte aumento numerico della specie che essa viene spinta a diffondersi nei dintorni dando luogo ad un effettivo ripopolamento, così come avviene nel sopra citato caso dei cervi e dei caprioli nel Trentino e nell'Alto Adige.

D'altra parte io penso che un'accurata e razionale sistemazione delle cacce controllate sia sufficiente ad esercitare un effettivo ripopolamento senza ricorrere al complicato sistema creatosi con le zone di ripopolamento e cattura che il biologo della selvaggina considera, in seguito all'avvenuta esperienza, completamente inutili per raggiungere lo scopo del ripopolamento.

Trascuro poi il fatto che le zone di ripopolamento hanno fallito al loro scopo in primo luogo perché i cacciatori le circondano ed uccidono tutti gli esemplari che escono dalla zona; in secondo luogo perché la loro apertura al termine fissato dalla legge induce i cacciatori ad entrare nel perimetro della zona e a sterminare in un paio di giorni tutta la selvaggina che vi si trova.

L'unico vantaggio attuale delle zone di ripopolamento riguarda la protezione accordatavi agli uccelli arboricoli e migratori; tale protezione peraltro può essere

conseguita moltiplicando le Oasi di protezione, che possono essere di estensione più limitata, ma assai meglio distribuite nello spazio.

Alessandro Ghigi